

Publicato il 09/04/2021

N. 01905/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 02064/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marina Prospero, con domicilio digitale come da PEC indicato in atti;

*contro*

Questura Bologna non costituita in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata in data -OMISSIS-, non notificata alla parte, nel ricorso proposto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Bologna del 17 luglio 2020, notificato in pari data, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso temporaneo previsto dal co. 2 dell'art. 103, d.l. n. 34/2020,

nonché di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti, conseguenti e presupposti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato sino al 30 aprile 2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Solveig Cogliani; nessuno per le parti;

Considerato che l'appellante – premesso di aver presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo *ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020*, che stabilisce *“i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16”*;

Considerato che l'appellante deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza gravata in quanto il giudice di primo grado non avrebbe argomentato in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per ottenere il permesso richiesto, mentre il permesso di soggiorno per richiesta asilo politico con durata di mesi 6 dalla richiesta (con scadenza 21 febbraio 2021), sarebbe stato evidentemente

richiesto solo a seguito del provvedimento di rigetto (17 luglio 2020), sicché alla data della presentazione della domanda si sarebbero verificate le condizioni richieste dalla norma per ottenere il diverso titolo di soggiorno ;

Considerato che - quanto al *periculum in mora* - l'appellante evidenzia il timore di ulteriori gravi e irreparabili danni, dovuti all'inevitabile perdita di un'occasione di regolarizzazione del titolo di soggiorno con il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro (prevede la norma sopra menzionata la conversione in permesso per lavoro), valido anche per l'espatrio, a fronte di un titolo come quello del permesso per asilo politico definito 'instabile';

Rilevato che l'istante, peraltro, richiama le conclusioni dell'Amministrazione (circolare della Prefettura di Milano ad esito della circolare del Ministero dell'Interno) sul rapporto tra i diversi titoli (doc. 4 e 5 del primo grado);

Rilevato, in particolare, che – nell'atto da ultimo menzionato – l'Amministrazione espone che *“In relazione alle procedure ex art. 103 del D.L. 34/2020, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla “convivenza” tra il rilascio dei nuovi titoli di soggiorno per lavoro/permesso di soggiorno temporaneo e la prosecuzione della procedura volta al conseguimento della protezione internazionale nel caso in cui il cittadino straniero sia un richiedente asilo e contemporaneamente sia interessato dalle predette procedure ex art.103 del citato Decreto Legge. Nello specifico, riguardo alla fattispecie disciplinata dall' art. 103 comma 1 ... qualora lo stesso sia un richiedente asilo, al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, riceverà l'informativa in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di protezione internazionale. In particolare, è necessario che l'interessato sia reso edotto che la richiesta di conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo è incompatibile con la titolarità della protezione internazionale e che per ottenere l'uno occorre rinunciare espressamente all'altro, attraverso la sottoscrizione da parte del richiedente del modello di rinuncia alla protezione internazionale, che ad ogni buon fine si allega anche nelle versioni in francese, inglese, spagnolo e arabo. Lo straniero che abbia deciso, dopo aver ricevuto la predetta informativa e firmato il contratto di soggiorno, di proseguire nell'iter previsto per il*

*riconoscimento della protezione internazionale potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido solo sul territorio nazionale, per la durata di sei mesi”;*

Rilevato che il Ministero appellato si è costituito per resistere, richiamando gli atti del primo grado;

Rilevato che, quanto ai profili di *periculum in mora*, non appare definito il procedimento per l’asilo politico e risulta trascorso il termine del 21 febbraio 2021 evocato da parte del primo giudice;

Ritenuto, ad un primo esame – quanto al *fumus boni iuris* - proprio della presente fase cautelare, che non risulta che il richiedente sia stato interpellato in ordine all’opzione del titolo da conseguire e che, dunque, sussistano dubbi in ordine alla regolarità procedimentale come sopra individuata;

Ritenuto, peraltro, che la questione relativa al rapporto tra i diversi titoli ha formato oggetto di contenzioso e richiede un giusto approfondimento nella appropriata sede del merito;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione, alla luce di quanto contenuto nella presente motivazione e di dover rinviare al T.A.R. per la conseguente fissazione del merito ai sensi dell’art. 55 co. 11 c.p.a.;

Ritenuto che, in ragione della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello (Ricorso numero: 2064/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Solveig Cogliani**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.